

BANDO PUBBLICO

**per la concessione di contributi in attuazione
della Legge n. 10 del 09/01/1991**

Articolo 1 Oggetto

Concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10 del 9 gennaio 1991. Per le imprese i contributi sono concessi a titolo "de minimis".

Articolo 2 Requisiti soggettivi

Sono abilitati a presentare domanda di contributo:

- a) per l'art. 8, tutti i soggetti **privati**, persone fisiche o giuridiche, che vantino un titolo di proprietà, o anche di semplice possesso, sull'immobile presso il quale viene effettuato l'intervento energetico o altro diritto reale di godimento, purché autorizzati dal proprietario;
- b) per l'art. 10, tutti i soggetti **privati** operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato o del terziario;
- c) per l'art. 13, imprese singole o associate di **privati**, consorzi di imprese agricole di **privati**, società che offrono e gestiscono il servizio-calore di **privati**, che prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di altri enti pubblici e/o di aziende municipalizzate.

Articolo 3 Requisiti oggettivi

Possono essere ammessi a contributo esclusivamente interventi il cui costo ammissibile, **escluso l'I.V.A.**, non sia inferiore a € 1.549,37. Le domande devono riguardare i seguenti interventi:

A) Per l'art. 8, interventi nell'edilizia:

- a) miglioramento della coibentazione negli edifici che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20% rispetto alla (situazione) preesistente, secondo le regole tecniche di cui alla tabella A allegata alla L. n. 10/1991 con le limitazioni alle zone climatiche D, E, F come definite dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 7 ottobre 1991;

- b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento che in condizione di regime presentino un rendimento misurato con metodo diretto, non inferiore al 90% in edifici di nuova o vecchia costruzione;
- c) installazione di pompe di calore sia per riscaldamento ambiente che per acqua sanitaria, o di altri impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di almeno il 30% del fabbisogno termico dell'ambiente in cui è attuato l'intervento;
- d) installazione di impianti di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e calore;
- e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici di controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire risparmio energetico;
- g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con sistema automatico di regolazioni della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per ciascuna di esse;
- h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento sia all'interno di edifici che nelle aree esterne;

B) Per l'art. 10, interventi riguardanti il settore industriale, artigianale e terziario:

Realizzazione o modifica di impianti fissi, sistemi o componenti; gli interventi devono riguardare impianti con potenza fino a 10 MW termici o fino a 3 MW elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano un risparmio di energia e/o un miglior rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

C) Per l'art. 13, interventi riguardanti il settore agricolo:

Realizzazione di impianti con potenza fino a 10 MW termici o fino a 3 MW elettrici per la produzione e il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia.

Articolo 4 **Modalità, termini e competenze**

- 1) Le domande di contributo in bollo vigente dovranno essere redatte sull'apposito modello predisposto (**allegato B e C**) e indirizzate alla **Provincia di Benevento – Settore Mobilità-Energia – Largo Giosuè Carducci – 82100 Benevento**. L'ente provvederà sia all'istruttoria amministrativa che tecnica delle stesse e, in base ai fondi assegnati dalla Regione Campania, alla concessione dei contributi agli aventi diritto secondo le graduatorie approvate dalla stessa Provincia di Benevento. Tale fondo potrà essere incrementato con le disponibilità residuanti dalle annualità precedenti.

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione degli interventi ammessi a contributo saranno esercitate dalla Provincia di Benevento.

2) Le domande dovranno essere inoltrate, **a pena di esclusione**, solo per mezzo **racc.ta A/R in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Richiesta di contributo ex L. 10/91 – art. ____ ”**, entro e non oltre il **novantesimo** giorno solare dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C. ed all’albo pretorio dell’Ente, unitamente alla documentazione elencata al successivo art. 5. In nessun caso la Provincia di Benevento risponderà del mancato o ritardato recapito delle domande.

Le domande pervenute fuori termine saranno archiviate d’ufficio.

3) E’ ammessa la presentazione di un’unica domanda sia in caso di interventi in edificio condominiale, presentata dall’Amministratore pro-tempore, appositamente delegato, riguardante tutti o parte dei condomini, specificati da apposito elenco allegato, sia nel caso di più interventi, anche diversi fra loro, da effettuarsi sul medesimo immobile corredata comunque dalle singole schede tecniche ENEA per quanti sono gli interventi proposti.

Articolo 5 **Condizioni di ammissibilità**

1) Le istanze possono riguardare sia interventi a farsi che già attuati e, comunque, ai sensi del comma 2 dell’art. 11 della Legge Regionale n. 5 del 5/8/1999 non è ammessa la documentazione di spesa antecedente di due anni dalla data di presentazione della domanda.

2) Nel caso di interventi a farsi i lavori per la realizzazione degli stessi devono iniziare entro **novanta (90)** giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo ed essere ultimati entro **duecentoquaranta (240)** giorni dalla stessa data di notifica.

3) Una eventuale proroga dei termini di inizio o di ultimazione potrà essere concessa dalla Provincia di Benevento con apposito atto a seguito di istanza del beneficiario, per comprovati e validi motivi documentati, inoltrata prima del termine di scadenza ordinario.

4) La domanda dovrà essere redatta in conformità al modello di cui all’Allegato B e C ed essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, della documentazione seguente:

a) scheda tecnica ENEA, compilata con tutti i dati tecnici ivi richiesti per lo specifico intervento che può essere ritirata, unitamente al modello di domanda, presso **Provincia di Benevento -ufficio Risparmio Energetico – Largo Giosuè Carducci**, o scaricata dal sito istituzionale dell’Ente **www.provincia.benevento.it**;

b) relazione tecnica che dimostri il risparmio conseguito tramite l’intervento proposto o realizzato, allegando calcoli dettagliati e determinando il rapporto tra risparmio energetico e costo dell’investimento espresso in GJ/K€; a pena di esclusione le unità di misura impiegate nei calcoli devono essere quelle riportate nelle allegate schede tecniche. Detta relazione deve riportare i calcoli giustificativi di tutti i dati esposti nella scheda tecnica e deve illustrare le tecnologie e le caratteristiche tecniche dei macchinari e componenti impiegati;

c) per gli interventi ex art. 10 legge n. 10/1991 progetto preliminare;

d) preventivo dettagliato di spesa o fatture analitiche o computo metrico estimativo o consuntivo per opere murarie;

- e) copia del verbale dell'assemblea condominiale di abolizione dell'impianto centralizzato per gli interventi ex art. 3 lettera g) del presente regolamento;
- f) copia della comunicazione al Ministero delle Attività Produttive del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 10/91 e circolare MICA n. 219/F del 2/3/92 per i soggetti del **settore industriale** che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 TEP e di 1.000 TEP per quelli operanti nei **settori civile, terziario e trasporti**, ovvero autodichiarazione di esenzione con l'indicazione dei consumi dell'anno precedente espressi in TEP;
- g) per le imprese, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - a. l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - b. l'ammontare di eventuali agevolazioni o di altri benefici ottenuti, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda, a titolo di aiuti "de minimis", il cui ammontare non può eccedere ai fini della determinazione del contributo residuo erogabile il limite di cumulo di 100.000,00 € di agevolazioni complessive ottenute.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), d) (limitatamente al computo metrico), devono essere timbrati e sottoscritti in ogni pagina, a pena di esclusione, da tecnico abilitato iscritto al relativo Albo o Collegio di appartenenza.

Le fatture che riguardano interventi più ampi che inglobano la spesa per l'iniziativa energetica devono essere corredate di idonea attestazione circa la quota parte imputabile, con specificazione analitica, all'iniziativa energetica.

Articolo 6

Costi ammissibili

Le spese ammissibili – **IVA esclusa** – costituenti il costo dell'intervento in base al quale viene determinato il contributo in conto capitale di cui al successivo art. 7, sono esclusivamente le seguenti voci:

- a) fornitura e posa in opera di macchinari, materiale e componenti utilizzati per l'intervento;
- b) eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'intervento energetico;
- c) progettazione, direzione dei lavori e collaudo degli impianti relativi all'intervento energetico, in misura non superiore al 5% delle voci precedenti.

Le spese attinenti all'acquisto di macchine e materiali usati non sono riconosciute, così come non lo sono quelle per materiali di consumo o parti di ricambio.

I prezzi unitari delle singole voci di spesa saranno riconosciuti se rispondenti a quelli riportati nel prezziario Lavori Pubblici della Regione Campania approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3737 del 2/08/2002 e, ove manchino i riferimenti, saranno riconosciuti i prezzi medi di mercato.

Articolo 7

Limiti del contributo

L'entità del contributo assegnabile, nei limiti della disponibilità di cui al precedente art. 4 comma 1, in rapporto alla spesa documentata e riconosciuta ammissibile secondo il precedente art. 6, è fissata nella misura di seguito riportata:

A) Per l'art.8, interventi nell'edilizia:

I - Gruppo omogeneo (Schede tecniche ENEA EI, EV) **20%**

II - Gruppo omogeneo (Schede tecniche ENEA ED, EE, EL, EK, ES, ET, EZ) **30%**

III - Gruppo omogeneo (Schede tecniche ENEA EA, EB, EF, EG, EN, ER, EP) **30%**

IV - Gruppo omogeneo (Schede tecnica ENEA FT) **70%**

B) Per l'art.10, interventi riguardanti il settore industriale, artigianato e terziario il **30%**.

C) Per l'art. 13, interventi riguardanti il settore agricolo il **55%**, il **65%** per le cooperative.

Per l'attuazione di nuove centrali idroelettriche o la riattivazione di centraline idroelettriche dismesse o il potenziamento di quelle esistenti, fino a 3 MW elettrici, il contributo è fissato al 40% della spesa ammessa.

I progetti relativi a reti di teleriscaldamento, da ubicare nelle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 10/1991, sono ammessi a contributo nella misura del 40%.

L'entità massima del contributo per un singolo intervento non può superare, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 5 del 5/8/99, l'importo di € 516.456,90.

Articolo 8

Ripartizione fondi

Sulla scorta dei fondi assegnati dalla Regione Campania, la Provincia di Benevento ha ripartito gli stessi fra i vari articoli e gruppi omogenei sulla base degli indirizzi di politica energetica Provinciale individuati nell'ambito di quelli regionali.

Articolo 9

Esame delle domande

L'istruttoria delle domande e relativa valutazione ai fini della graduatoria sarà effettuata dal **Servizio Risparmio Energetico, della Provincia di Benevento**. Verranno esclusi dalla concessione del contributo, gli interventi non rispettanti le condizioni del presente bando e la normativa tecnica vigente.

Articolo 10

Criteri e metodo di valutazione

La Provincia di Benevento procederà alla valutazione comparativa delle iniziative proposte, secondo la metodologia predisposta dall'E.N.E.A., per ciascun articolo e per ciascun gruppo omogeneo al fine della determinazione delle graduatorie, assumendo quale criterio base (indice di merito) per la formulazione il rapporto fra la quantità di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo di vita utile dell'impianto e il costo dell'investimento ritenuto ammissibile.

Tale indice è fissato a **135,54 GJ / 1000 €** (70GJ / Milione di lire) di spesa ammessa ad eccezione degli interventi fotovoltaici per i quali tale indice è ridotto a **13,55 GJ / 1000 €** (7 GJ / Milione di lire).

Se i fondi assegnati per ciascun articolo o gruppo omogeneo risultano insufficienti, all'ultima domanda utile in graduatoria, verrà concesso il contributo risultante dalla disponibilità della somma residua dello stesso articolo o gruppo omogeneo.

Articolo 11

Priorità

Nella formulazione delle graduatorie, a parità di indice di valutazione, saranno osservate le seguenti priorità :

1. hanno priorità (gli interventi) che conseguono un maggior risparmio energetico durante la vita utile dell'impianto;
2. per tutti gli interventi si terrà conto della cronologia di acquisizione delle domande al protocollo generale dell'Ente.

Articolo 12

Erogazione del contributo

L'erogazione dei contributi avverrà ad opera compiuta e funzionale dietro presentazione, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, di idonea documentazione in carta semplice di seguito riportata:

- a) fatture originali con quietanza liberatoria attestante che i macchinari e i componenti costituenti l'impianto sono nuovi di fabbrica;
- b) computo metrico consuntivo per le opere murarie;
- c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con vigenza ed antimafia per imprese e società;
- d) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane per gli artigiani o all'Albo delle imprese agricole per gli imprenditori agricoli;
- e) idonea documentazione attestante che le spese per opere ed impianti oggetto del contributo non hanno goduto ne saranno oggetto di richieste di analoghe agevolazioni concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici;
- f) qualsiasi altra documentazione prevista per legge (certificato di conformità, collaudo, ecc.) o che la Provincia di Benevento riterrà di acquisire con riferimento ai singoli casi.

Articolo 13

Revoca dei contributi

La Provincia di Benevento provvede alla revoca del contributo concesso qualora il beneficiario non documenti l'inizio dei lavori entro **90** giorni dalla data della comunicazione della concessione del contributo fattagli dall'Ente (farà fede la data del timbro postale apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata) ed il completamento dell'intervento entro **240** giorni dalla predetta comunicazione, salvo proroga di tali termini, per comprovati e validi motivi a seguito di istanza presentata dall'interessato e successiva autorizzazione.

Si procederà, altresì, alla revoca del contributo concesso qualora venga accertato che l'intervento realizzato è difforme da quello di progetto, che non sia stata osservata la normativa vigente o se a seguito di sopralluogo venga accertata la mancata manutenzione o il non funzionamento dell'impianto nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo.

Articolo 14

Verifiche e controlli

E' riservato alla Provincia di Benevento l'accertamento dell'effettiva realizzazione dell'intervento in conformità al progetto proposto mediante visita di sopralluogo.

In caso di esito negativo si provvederà alla revoca del contributo concesso con le modalità previste ex art. 9, comma 7, legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Articolo 15

Norma transitoria e finale

La Provincia Di Benevento in relazione a quanto previsto dal punto 11 delle direttive impartite dalla Regione Campania con la delibera di G.R. n. 3532 del 05.12.2003, inserirà d'ufficio nel presente bando solo le domande di soggetti privati pervenute alla Regione dall'01.02.2000 e regolarmente trasmesse dalla Stessa alla Provincia di Benevento, fatte salve le eventuali e successive integrazioni da presentarsi, secondo quanto previsto nel presente bando, ai fini della loro eventuale ammissione in graduatoria.-